

## IL TESTAMENTO NELL'ATTIVITA' NOTARILE: FORME E CONTENUTI (2)

Nell'articolo precedente abbiamo considerato le caratteristiche del testamento olografo, in questo numero esamineremo quelle del testamento pubblico. Esaurite così le principali questioni formali in tema di successione testamentaria, i prossimi numeri saranno dedicati ad illustrare ai lettori dell'UPPI le regole fondamentali della successione legittima e necessaria.

**Il Testamento Pubblico** è ricevuto dal notaio in presenza dei testimoni (art. 603, 1° comma). E' il solo testamento notarile in senso stretto, in quanto è il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l'atto.

Questo testamento presenta un duplice vantaggio: può essere disposto da tutti, cioè anche da chi non sa o non può scrivere (per esempio per malattia o altro impedimento fisico) e quindi non potrebbe redigere autonomamente un testamento olografo, inoltre è sottoposto ad un rigoroso accertamento della volontà del testatore e di una guida tecnica nella redazione da parte del notaio (mentre per il testamento olografo il notaio può sì dare consiglio "preventivo", ma poi al momento della confezione del medesimo il testatore potrebbe commettere errori nella redazione tali da compromettere il successivo rispetto delle sue volontà). Nello stesso tempo il testamento pubblico presenta lo svantaggio di un rigoroso formalismo, della mancanza di segretezza e dell'aggravio di spese.

Quanto alla natura giuridica, esso è un atto pubblico, avente per contenuto un negozio giuridico mortis causa; ed è quindi soggetto alle norme che disciplinano gli atti pubblici.

La normativa applicabile è quella del codice civile, in via subordinata la legge notarile (16 febbraio 1913 n.89) oltre alle eventuali leggi speciali.

Come già accennato, il processo formativo del testamento pubblico è sottoposto ad un rigido formalismo e consta, in ordine cronologico, dei seguenti requisiti: Data (anno, mese e giorno), luogo, intervento del notaio, assunzione dei testimoni, costituzione ed identificazione del testatore, eventuale assunzione dell'interprete (nel caso in cui il testatore non possa esprimere le sue volontà in modo direttamente comprensibile dal notaio, essendo, ad esempio, privo della vista o dell'udito), e accertamento della sua idoneità, eventuale giuramento dell'interprete, dichiarazione orale di volontà del testatore alla presenza dei testimoni (ed eventualmente dell'interprete) riduzione per iscritto a cura del notaio, eventuale menzione che il testatore non può sottoscrivere, lettura dell'atto al testatore sempre alla presenza dei testi (ed eventualmente dell'interprete), menzione dell'adempimento delle formalità compiute, orario di chiusura del testamento, sottoscrizione del testatore, eventuale sottoscrizione dell'interprete, sottoscrizione dei testi, sottoscrizione del notaio.

La dichiarazione di volontà orale comporta innanzitutto, per il notaio, la necessità di accertarsi della identità personale del testatore (art. 49 l.n.) e, se non lo conosce di sua scienza, deve far ricorso a due fidejacenti (art. 51 n. 4 l.n.).

Spetta al notaio innanzitutto il compito di accertare la capacità, da parte del testatore, di esprimere una valida volontà e, quindi, di indagare in concreto quale essa sia e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto (art. 47, 3° comma, l.n.).

Non può certo dare suggerimenti di carattere sostanziale, ma gli è consentito fornire chiarimenti di carattere tecnico-giuridico in modo da adattare la volontà del testatore agli istituti del diritto testamentario.

La presenza dei testimoni garantisce sia la fedele riproduzione della volontà, sia la mancanza di influenza da parte del notaio.

I testimoni sono normalmente due, ma devono essere quattro se il testatore, oltre che sordo o muto o sordomuto, non si in grado di leggere.

La riduzione per iscritto a cura del notaio viene interpretata nel senso che, sotto la sua guida, la materiale scritturazione possa essere fatta anche da persona diversa di sua fiducia, compreso uno dei testimoni e lo stesso testatore.

E' discusso se il notaio possa predisporre l'atto, avendo raccolto la volontà del testatore in assenza dei testimoni ovvero debba redigerlo di nuovo integralmente alla loro pre-senza.

E' preferibile la tesi meno rigorosa, seguita anche dalla giurisprudenza della Cassazione, purché il testatore ripeta, in presenza dei testimoni, la sua volontà; in tal modo, infatti, la finalità della legge è perfettamente garantita.

Il rigore del testamento pubblico si manifesta in modo particolare nella menzione delle formalità e la giurisprudenza ha cercato di attenuarlo, stabilendo che il notaio assolve l'obbligo della menzione quando, pur non ripetendo l'espressione della legge, faccia chiaramente comprendere di averne osservato i precetti.

Quanto, infine alla sottoscrizione, è discusso il valore della falsa dichiarazione di non poter sottoscrivere. La giurisprudenza della Cassazione ritiene giustamente che essa equivale a rifiuto di sottoscrivere, ossia al rifiuto di approvare e confermare il contenuto della dichiarazione testamentaria, che determina la nullità dell'atto.

Il testamento pubblico è conservato dal notaio nel repertorio degli atti di ultima volontà; il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, deve comunicarne l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (art. 623 c.c.). Successivamente, il testamento pubblico viene "attivato", cioè tramite un verbale di attivazione il notaio "passa" il testamento dal repertorio degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi: in questo modo il testamento può avere esecuzione.

Concludendo il discorso sulle due principali forme di testamento, si può osservare come il testamento olografo sia forse una forma più "snella" e semplice da attuare, a condizione però che il testatore si affidi ad un notaio per riceverne gli indispensabili consiglio sulla corretta redazione e conservazione del medesimo; il testamento pubblico è forse un po' più "macchinoso", ma presenta l'indubbia utilità di permettere di disporre per testamento anche a persone che per impedimenti fisici non potrebbero farlo autonomamente. (2 *continua*).

*Dr.ssa Alessia SIBILLE*  
*Notaio in Torino*  
*Consulente U.P.P.I.*